

STATUTO

Associazione “*Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo*”

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione denominata “*Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo*” (d’ora in poi: “Associazione”).

L’Associazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede all’interno del territorio del Comune di Roma non è considerato modifica statutaria.

Art. 2 – Scopo e attività

L’Associazione intende approfondire e diffondere lo studio del diritto canonico e del diritto statale relativo alla Chiesa Cattolica e ad altre Chiese e comunità ecclesiali.

L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro.

L’Associazione può svolgere tutte le attività idonee a realizzare le proprie finalità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare incontri, seminari e convegni;
- organizzare corsi di specializzazione;
- promuovere ed agevolare la collaborazione scientifica e didattica fra gli studiosi di tali discipline, in specie mediante convegni e seminari particolari, generali o internazionali;
- pubblicare atti di convegni, libri e riviste.

Le attività possono essere riservate ai soci oppure anche aperte a tutti gli interessati.

L’Associazione osserva la normativa italiana e può svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa tributaria.

Art. 3 - Soci

Possono presentare al Consiglio Direttivo la domanda di adesione all’associazione le persone fisiche – di qualsiasi nazionalità e confessione religiosa che accettano di condividere le finalità, i principi ispiratori e lo Statuto ed intendano partecipare e sostenere le attività associative.

Possono presentare la domanda di adesione all’Associazione anche enti che abbiano finalità culturali o scientifiche affini a quelle dell’Associazione; la domanda deve indicare colui che rappresenta l’ente e partecipa all’assemblea.

La domanda di adesione è esaminata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. L’esito dell’esame deve essere comunicato all’interessato.

La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.

I soci si distinguono in:

- soci ordinari e
- soci sostenitori, coloro che si impegnano a versare la maggior quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo o che contribuiscono in modo rilevante al perseguimento dei fini associativi;

La domanda di adesione deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e godono dei medesimi diritti.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di astenersi da iniziative che possano nuocere al prestigio dell’Associazione.

I soci che accettano di assumere incarichi associativi sono tenuti ad adempiere ai relativi doveri con la diligenza del buon padre di famiglia.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le comunicazioni ai soci devono avere forma scritta e possono essere trasmesse utilizzando l'indirizzo mail (o altre modalità) indicate dal socio; in questo caso la data di trasmissione si considera come data di ricevimento della comunicazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione, morosità.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l'Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento delle quote pregresse e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che, violando gli obblighi associativi, provocano danni materiali o morali all'Associazione. Può anche essere escluso dall'Associazione il socio che non partecipa per tre esercizi consecutivi all'Assemblea di approvazione del rendiconto annuale.

Il socio è moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale e/o i contributi dovuti entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con i voti favorevoli dei 2/3 dei membri dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato ed è immediatamente efficace. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione il socio escluso può ricorrere all'Assemblea che delibererà a maggioranza semplice in occasione della prima convocazione.

La morosità è accertata con i voti favorevoli della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio di un sollecito di pagamento. La delibera che accerta la morosità deve essere comunicata all'interessato ed è immediatamente efficace.

Art. 6 – Irripetibilità dei versamenti

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato esecutivo e il Consigliere Delegato se istituito,
- il Presidente e i due Vicepresidenti,
- il Collegio dei Revisori,
- il Segretario e il Tesoriere.

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate ai sensi dell'art. 4.

Art. 8 – L'Assemblea e sue competenze

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata e presieduta dal Presidente.

Deve essere convocata almeno ogni anno per l'approvazione del rendiconto.

Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea il Consiglio Direttivo e almeno un terzo dei soci che possono intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art. 10. In tal caso il Presidente deve convocarla tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni.

Compete all'Assemblea trattare tutte le questioni e le problematiche della vita associativa, nonché esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Associazione.

Compete esclusivamente all'Assemblea:

- eleggere il Presidente e i due Vicepresidenti,
- eleggere gli altri membri del Consiglio Direttivo,
- determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote sociali annuali,
- eleggere il Collegio dei Revisori,
- deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea compete al Presidente e deve essere trasmessa ai soci e ai Revisori non soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione relativo all'Assemblea chiamata ad esprimersi sull'approvazione del Rendiconto deve contenere anche il progetto di Rendiconto, la relazione predisposta dal Consiglio Direttivo e quella del Collegio dei Revisori.

Art. 10 – Partecipazione all'Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci, esclusi i soci morosi anche se non ancora definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe.

Il voto circa l'approvazione del rendiconto può essere espresso personalmente o per delega o per corrispondenza, utilizzando una modalità (anche informatica) idonea a dare certezza dell'identità del socio che esprime il voto.

Si considerano validamente espressi tutti i voti ricevuti non oltre l'inizio dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare per l'approvazione del Rendiconto.

I Revisori non soci possono intervenire all'Assemblea ma senza diritto di voto.

Art. 11 – Validità dell'Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da 16 (sedici) membri eletti dall'Assemblea; questi ultimi rimangono in carica fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

Membri onorari, sono quei soci che avendo bene meritato per il loro lavoro nel Consiglio Direttivo, a proposta di questo e con l'approvazione dall'Assemblea Generale, ricevono questa qualifica. Il loro numero massimo è di 4, esclusi gli ex presidenti.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni amministrative, salvo quelle di competenza di altri Organi. Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
- definire annualmente il calendario delle attività associative,
- accogliere le domande di adesione presentate da nuovi soci,
- eleggere i membri del Comitato Esecutivo, scegliendoli tra i propri membri,
- eleggere il Consigliere Delegato, fissandone le competenze,
- sostituire i membri del Comitato Esecutivo o il Consigliere Delegato,
- nominare il Tesoriere su proposta del Presidente,
- fissare la data dell'Assemblea annuale e predisporre l'ordine del giorno,

- proporre all'Assemblea l'importo della quota associativa annuale e ogni altro contributo relativo alle attività della Associazione,
- deliberare e conferire gli incarichi associativi,
- accettare le liberalità e le donazioni onerate,
- definire le linee guida per la predisposizione del bilancio preventivo,
- definire le linee guida per la predisposizione del rendiconto,
- proporre all'Assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato,
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione,
- adottare e modificare i regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei propri membri.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si dovrà redigere apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Consigliere Delegato particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Art. 14 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano "primi non eletti", i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza semplice dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri; in questo caso il Presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri e ai Revisori almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata trasmessa la comunicazione di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti, senza contare i membri onorari.

Se il Presidente lo ritiene opportuno, le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri. I membri onorari non godono di voto deliberativo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da iscriverne nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Il presente articolo si applica anche alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 – Il Comitato Esecutivo e il Consigliere Delegato

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Consigliere Delegato e da 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo eletti dal medesimo Consiglio.

Il Comitato Esecutivo opera nei limiti di quanto delegato dal Consiglio Direttivo; in particolare provvede alla realizzazione del programma scientifico secondo quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Al Comitato Esecutivo compete la gestione finanziaria ordinaria e la predisposizione del Bilancio preventivo nonché del Rendiconto e della Relazione accompagnatoria secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato e le sue riunioni si svolgono osservando le norme previste per le convocazioni e le riunioni del Consiglio Direttivo; alle sue riunioni non ha diritto di partecipare il Collegio dei Revisori.

Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri.

Il Consigliere Delegato dirige, con i poteri di ordinaria amministrazione, le attività della Associazione ed è dotato dei relativi poteri di rappresentanza; può anche accettare ed incassare liberalità, donazioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da persone fisiche solo qualora non comportino obblighi od oneri per l'Associazione. Il Consigliere si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.

Art. 17 – Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica fino alla approvazione del sesto bilancio consuntivo successivo alla sua nomina.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Alla scadenza del suo mandato il Presidente diventa membro onorario del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo,
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo,
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione,
- accetta e incassa liberalità e donazioni; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere,
- accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni o da Enti solo se non comportano obblighi od oneri per l'Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere,
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea e rimangono in carica fino alla approvazione del sesto bilancio consuntivo successivo alla loro nomina.

Essi coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le veci il Vicepresidente più anziano per età, oppure – mancando o essendo impossibilitati i Vicepresidenti – il consigliere più anziano per età. Di fronte ai soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente o del consigliere più anziano fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente o dei Vicepresidenti.

Il Presidente nomina il Segretario dell'Associazione.

Art. 18 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea potendo scegliere i membri anche tra in non soci.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali.

Il membri del Collegio dei Revisori restano in carica fino alla approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla loro nomina e possono essere rieletti.

I Revisori devono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e possono esprimere il loro parere.

Il loro compito è garantire che l'amministrazione della Associazione sia condotta osservando lo Statuto e la normativa italiana, nonché secondo i criteri propri di buona amministrazione, avendo come riferimento le indicazioni dell'Assemblea, il programma annuale, nonché il bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori deve predisporre una Relazione accompagnatoria al rendiconto che deve essere allegata alla convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il rendiconto.

Al Collegio dei Revisori si applica, per quanto compatibile, l'art. 15.

Il Collegio dei Revisori si considera decaduto quando vengano a mancare due dei suoi membri. In questo caso il consigliere rimasto provvede ad adempiere i compiti del Collegio fino a quando l'Assemblea provvede al rinnovo del Collegio.

Art. 19 - Il Segretario e il Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Il Segretario provvede, sotto la direzione del Presidente e del Consigliere Delegato:

- alla redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri,
- alla tenuta del libro soci, curandone gli aggiornamenti,
- all'invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere coadiuva il Consigliere Delegato nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Consigliere Delegato e al Presidente, che lo trasmette al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Patrimonio e Risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni attribuiti all'Associazione all'atto della sua costituzione e potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- avanzi di gestione non ancora utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del Patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo delle Risorse economiche costituite:

- delle rendite del Patrimonio,
- delle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri soci,
- dei proventi relativi alle attività aperte ai non soci,
- delle liberalità pubbliche e private,
- dei contributi pubblici e privati,
- delle raccolte occasionali di fondi,
- di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 21 – L'anno associativo e il Rendiconto

L'esercizio associativo ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. Almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve esprimersi sull'approvazione del rendiconto, il Presidente deve trasmettere per tempo al Presidente del Collegio dei Revisori la proposta di rendiconto.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

Art. 22 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con al maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

I soci possono esprimere il voto personalmente o per delega o per corrispondenza, utilizzando una modalità (anche informatica) idonea a dare certezza dell'identità del socio che esprime il voto. Si considerano validamente espressi tutti i voti ricevuti non oltre l'inizio dell'Assemblea.

Il voto per corrispondenza è ammesso purché sia stato trasmesso ai soci, assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per la modifica dello Statuto, il testo dello Statuto vigente e del nuovo con una relazione che evidenzia le ragioni poste a fondamento della proposta di modifica.

Art. 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci che hanno diritto a partecipare all'Assemblea stessa.

I soci possono esprimere il voto personalmente o per delega o per corrispondenza, utilizzando una modalità (anche informatica) idonea a dare certezza dell'identità del socio che esprime il voto. Si considerano validamente espressi tutti i voti ricevuti non oltre l'inizio dell'Assemblea.

Il voto per corrispondenza è ammesso purché sia stato trasmesso ai soci, assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento della Associazione, anche una relazione che evidenzia le ragioni poste a fondamento della proposta di scioglimento, i nominativi tra i quali scegliere i liquidatori e la proposta di devoluzione del patrimonio residuo.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti individuati dall'Assemblea dei soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 24 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni e alle vigenti norme in materia di associazionismo.

Roma, 10 dicembre 2016